

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 9

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2002

—————

Modificazione dell’articolo 128 del Regolamento del Senato

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Le modifiche al comma 1 dell'articolo 128 del Regolamento del Senato intendono superare la preclusione alla presentazione di emendamenti al disegno di legge finanziaria, per le parti di competenza, in sede di Commissione di merito.

Infatti, la mancanza di un «filtro» incentrato sull'esame da parte delle Commissioni competenti per materia rende sicuramente più problematica la possibilità di approfondire specifici aspetti in ordine alle proposte emendative presentate che, talvolta, possono essere valutate, in tutta la loro valenza tecnica, esclusivamente dalla Commissione di merito.

Si tratterebbe sostanzialmente di superare l'attuale diversa disciplina tra emendamenti al disegno di legge finanziaria e emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 128 del Regolamento, devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. D'altra parte, una soluzione di questo tipo viene già contemplata dal Regolamento della Camera dei deputati che, all'articolo 121, prevede un meccanismo procedimentale incentrato su due momenti distinti, ossia l'esame in sede di Commissioni di merito e quello in sede di Commissione bilancio.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria, che riguardano esclusivamente le parti di competenza di ciascuna Commissione e che comportano variazioni compensative in tale ambito, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Gli emendamenti accolti sono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5^a Commissione permanente la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I Senatori che non facciano parte della 5^a Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati in quella sede.».

